SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 11 gennaio 2007 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», corredato delle relative note.

07A00183

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009», corredato delle relative note.

07A00094

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 2006.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *b),* e 3, comma 2, della citata legge n. 936 del 1986, i quattro esperti esponenti della cultura economica, sociale e giuridica ed in particolare, fra gli altri, il dott. Benedetto Della Vedova;

Vista la nota in data 30 maggio 2006, con la quale il presidente del CNEL ha informato il Presidente del Consiglio dei Ministri delle dimissioni rassegnate dal dott. Benedetto Della Vedova in qualità di componente esperto del consiglio del CNEL;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

È chiamato a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperto, il dott. Bruno Manghi, in sostituzione del consigliere dott. Benedetto Della Vedova, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 205

07A00138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2007.

Nomina a Vice Direttore generale della Banca d'Italia del dott. Ignazio Visco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 21, comma 1, secondo il quale il direttorio della Banca d'Italia è composto dal Governatore, dal direttore generale e da tre Vice Direttori generali;

Considerata la necessità di integrare il numero dei Vice Direttori generali della Banca d'Italia a seguito della entrata in vigore del nuovo statuto della Banca;

Vista la delibera assunta dal consiglio superiore della Banca d'Italia nella seduta straordinaria del 19 dicembre 2006, con la quale il dott. Ignazio Visco è stato nominato Vice Direttore generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la nomina del dott. Ignazio Visco a Vice Direttore generale della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA-SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 37

07A00174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2007.

Nomina a Vice Direttore generale della Banca d'Italia del dott. Giovanni Carosio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006;

Visto che il consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 19 dicembre 2006, ha nominato il dott. Giovanni Carosio Vice Direttore generale dell'Istituto in sostituzione del dott. Pierluigi Ciocca, dimissionario a far data dal 28 dicembre 2006;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la nomina del dott. Giovanni Carosio a Vice Direttore generale della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA-SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 38

07A100175

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Farnetano Ana Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Farnetano Ana Maria, nata a Caracas il 7 ottobre 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo di abogato, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico titulo de abogado, conseguito presso la «Universidad Santa Maria» in data 7 ottobre 1994;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Colegio de Abogados del districo capital» dal 25 gennaio 1995;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 7 settembre 2006 e del 28 settembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle Conferenze dei servizi sopra citate;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Farnetano Ana Maria nata a Caracas il 7 ottobre 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

A) La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

B) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile; 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

C) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

D) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A00100

DECRETO 13 dicembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Cella Dario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Cella Dario nato il 2 aprile 1955 a Milano, cittadino italiano diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo lettone di psihologijas magistra gradu kliniskaja psihologija, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di psicologo;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di psihologijas magistra gradu kliniskaja psihologija, conseguito presso la «Latvijas Universitate - Pedagogijas un psihologijas fakultate» di Riga in data 23 aprile 1992;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità lettone nel caso del sig. Cella Dario, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, 15 giugno 2006, 26 ottobre 2006;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali: 1) psicologia dinamica; 2) psicopatologia; 3) teoria e tecnica dei tests; 4) psicologia di comunità; 5) deontologia professionale oppure a scelta del richiedente 36 mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cella Dario nato il 2 aprile 1955 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) psicopatologia; 3) teoria e tecnica dei tests; 4) psicologia di comunità; 5) deontologia professionale oppure a scelta del richiedente 36 mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica.

Roma, 13 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

A) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

B) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A00099

DECRETO 13 dicembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Annunziato Maria Rosaria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Annunziato Maria Rosaria nata a Carrara il 23 settembre 1949 cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo lettone di psihologijas magistra gradu kliniskaja psihologija, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di psicologa;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di psihologijas magistra gradu kliniskaja psihologija, conseguito presso la «Latvijas Universitate - Pedagogijas un psihologijas fakultate» di Riga in data 23 aprile 1992;

Preso atto che produce certificazione attestante frequentazione volontaria presso l'unità sanitaria n. 4 di Parma;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità lettone nel caso della sig.ra Annunziato Maria Rosaria, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, 15 giugno 2006, 26 ottobre 2006;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali: 1) psicologia dinamica; 2) psicopatologia; 3) teoria e tecnica dei tests; 4) psicologia di comunità; 5) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente 36 mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Annunziato Maria Rosaria nata a Carrara il 23 settembre 1949 cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) psicopatologia; 3) teoria e tecnica dei tests; 4) psicologia di comunità; 5) deontologia professionale, oppure a scelta della richiedente trentasei mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica.

Roma, 13 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

A) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

B) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A00101

DECRETO 13 dicembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Cipolla Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento come da decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Cipolla Francesca nata a Munchen (Germania) il 4 ottobre 1978 cittadina italo-tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte Sozialpadagogin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «DiplomSozialpadagogin (FH) Social Work» conseguito presso la «Fachhochschule Munchen» come attestato in data 11 maggio 2006;

Considerato che l'istante è in possesso dell'«Urkunde» di «Staatlich anerkannte Sozialpadagogin» rilasciato dal «Ministero statale bavarese per le scienze e la ricerca e arti» in data 11 maggio 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sez. A-, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cipolla Francesca, nata a Munchen (Germania) il 4 ottobre 1978 cittadina italo-tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie: 1) metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione; 2) metodologie avanzate ed innovative, oppure, a scelta dell'istante, un tirocinio di sei mesi presso un ente dove è prevista la direzione del servizio sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 13 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. A.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A00102

DECRETO 13 dicembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Peer Angelika, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Peer Angelika, nata a Brunico il 20 luglio 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il Bachelor of Science» in data 30 ottobre 2002 e il «DiplomIngenieurin Univ», presso la «TechnischeUniversitat Munchen» in data 24 novembre 2003;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 28 settembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale quella di cui è in possesso l'istante per cui è necessario applicare delle misure compensative, mentre per il settore dell'informazione non è risultato necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Peer Angelika, nata a Brunico il 20 luglio 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale e settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie (scritta e orale): 1) scienza delle costruzioni; 2) costruzione di macchine; 3) macchine; 4) fisica tecnica;

5) deontologia professionale e ordinamento professionale (solo orale) oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di diciotto mesi.

Roma, 13 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio,a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A00103

DECRETO 13 dicembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Aguirre Llamosas Manuel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Vista l'istanza del sig. Aguirre Llamosas Manuel nato a Castro Urdiales (Spagna) il 15 giugno 1965, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos», conseguito presso l'«Escuela Tecnica superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria» in data 24 luglio 1990;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «Collegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Madrid dal 6 agosto 1990 al n. 10377;

Preso atto che l'istante documenta lo svolgimento di esperienza professionale presso la «Ferrovial Agroman S.A.» di Madrid dal 1990 a giugno 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 28 settembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A settore civile-ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un esame (scritto e orale) nella seguente materia: 1) architettura tecnica e (solo orale); 2) ordinamento e deontologia professionale, oppure a scelta dell'istante, in un tirocinio della durata di un anno su architettura tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Aguirre Llamosas Manuel, nato a Castro Urdiales (Spagna) il 15 giugno 1965, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile-ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale su: 1) architettura tecnica e solo orale; 2) ordinamento e deontologia

professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore civile - ambientale.

a) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A00104

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, relativi all'emissione del 15 dicembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 121253 del 5 dicembre 2006, che ha disposto per il 15 dicembre 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 121253 del 5 dicembre 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari a 96,369.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 181.550.540,00 per i titoli a 364 giorni con scadenza 14 dicembre 2007.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2007.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 364 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 96,602 ed a 95,441.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A00159

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 dicembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Hess Bianca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la signora Hess Bianca, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento dei certificati di «Fachkosmetik e Medizinische Fußpflege», conseguiti in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «estetista»;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1 comma 3, lett. *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/94;

Visto l'art 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 comma 4, del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 30 novembre 2006;

Ritenuto che i titoli professionali in possesso della richiedente e l'esperienza professionale svolta in qualità di lavoratore autonomo, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

I certificati di «Fachkosmetik e Medizinische Fußpflege», conseguiti in Germania in data 10 settembre 98, dalla signora Hess Bianca nata a Schleiz (Germania), il 27 giugno 70 sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il direttore generale: MARINCIONI

06A11926

DECRETO 15 dicembre 2006.

Rideterminazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Chieti, per il biennio 2007/2008.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dir. gen. dei rapporti di lavoro Divisione IV n. 25 157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente proprio decreto direttoriale del 10 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 125 del 31 maggio 2005;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2007 - 2008 da valere per la provincia di Chieti;

Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel periodo settembre 2004-settembre 2006, nonché sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, le associazioni del movimento cooperativo ed acquisiti i pareri pervenuti dalle medesime;

Decreta:

Per il biennio 2007-2008 nella provincia di Chieti, per le operazioni di facchinaggio le tariffe minime orarie vengono come di seguito rideterminate:

Art. 1.

Prestazioni in economia

1) Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.):

a) euro 13,20/h + IVA anno 2007;

b) euro 13,80/h + IVA anno 2008;

2) Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.), dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie:

a) euro 13,50/h + IVA anno 2007;

b) euro 14,00/h + IVA anno 2008;

3) Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione di idrocarburi:

a) euro 14,00/h + IVA anno 2007;

b) euro 14,50/h + IVA anno 2008.

Art. 2.

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo

La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

25% per lavoro notturno;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno - festivo;

20% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturnofestivo come sopra determinato, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 15 dicembre 2006

Il direttore provinciale: DE PAULIS

06A11925

DECRETO 18 dicembre 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 9 del 10 ottobre 2005, con il quale il sig. Capotosti Paolo è stato nominato membro effettivo della predetta Commissione, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Petroselli Giorgio;

Vista la nota prot. n. 8950 dell'11 dicembre 2006, con la quale la Cisl di Viterbo ha designato il sig. Sabatini Franco quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Capotosti Paolo;

Decreta:

Il sig. Sabatini Franco, nato a Viterbo il 19 febbraio 1947 e residente a Vitorchiano in via Beata Gabriella snc, è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Capotosti Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 18 dicembre 2006

Il direttore provinciale: MICHELI

06A11924

DECRETO 19 dicembre 2006.

Sostituzione di un componente supplente presso la Commissione provinciale di conciliazione di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sig. Vittorio Denaro, membro supplente in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei lavoratori U.I.L.;

Vista la nota prot. n. 260 ML/mb del 15 dicembre 2006 della U.I.L. Milano Lombardia con la quale viene designata membro supplente della suddetta commissione la sig.ra Franca Mazzei in sostituzione del sig. Vittorio Denaro;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Franca Mazzei è nominata membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei lavoratori U.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 dicembre 2006

Il direttore provinciale: WEBER

07A00135

DECRETO 20 dicembre 2006

Costituzione della commissione provinciale del lavoro presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Verona, prevista dall'articolo 8 della legge n. 164/1975.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39192 del 19 marzo 1992 della direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 608 recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che la Direzione Provinciale del Lavoro di Verona ha rappresentato la permanenza della eccezionale esigenza della presenza di quattro rappresentanti di categoria (due dei datori di lavoro e due dei lavoratori);

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette Commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella Provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Verona e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative per i lavoratori la CGIL e la CISL e per i datori di lavoro la Confindustria di Verona e l'Apindustria di Verona;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Verona, la commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai sigg.:

Direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Verona - presidente o suo delegato;

in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Magagna Tullio, rappresentante CISL - membro effettivo;

sig. Tomba Abele, supplente rappresentante CISL - membro supplente;

sig. Gecele Paolo, rappresentante CGIL - membro effettivo;

sig. Zanzoni Maurizio, rappresentante CISL - membro supplente

in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Gasparato Massimo, rappresentante Confindustria - membro effettivo;

dott. Restani Marco, rappresentante Confindustria - membro suppl.;

sig.ra Belloni Paola, rappresentante Apindustria - membro effettivo;

sig. Borin Mario, rappresentante Apindustria - membro supplente.

Partecipano alle sedute della Commissione, con voto consultivo, in rappresentanza dell'INPS:

dott.ssa De Zotti Fiorella, membro effettivo;

dott. Martignoni Giovanni, membro supplente.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 dicembre 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

07A00023

DECRETO 20 dicembre 2006

Costituzione della commissione provinciale del lavoro presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Verona, prevista dall'articolo 3 della legge n. 427/1975.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 608 recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette Commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella Provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Verona e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CGIL e la CISL e per i datori di lavoro il Collegio costruttori edili della provincia di Verona e l'unione provinciale artigiani;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Verona, la commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai Sigg.:

Direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Verona - presidente o suo delegato:

dott. Nicastri Giovanni rappresentante della direzione provinciale del lavoro di Verona, membro effettivo;

dott.ssa Laneri Silvia, rappresentante della Direzione provinciale del lavoro di Verona, membro supplente.

in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Albanese Mariano, rappresentante CGIL - membro effettivo sett. ind.;

sig. Rossini Giuseppe, rappresentante CGIL - membro supplente sett. ind.;

sig. Ortombina Mario, rappresentante CISL - membro effettivo sett. art.;

sig. Ferrari Giorgio, rappresentante CISL - membro supplente sett. art.

in rappresentanza dei datori di lavoro:

rag. Sandri Alberto, rappresentante Collegio costruttori edili della provincia di supplente sett. art.Verona - membro effettivo sett. ind.;

P.Az. Stoppa Maurizio, rappresentante Collegio costruttori edili della provincia di Verona - membro supplente sett. ind.;

dott. Adami Michele, rappresentante Unione provinciale artigiani - membro effettivo sett. art.;

dott.ssa Cozza Beatrice, rappresentante Unione provinciale artigiani - membro supplente sett. art.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 dicembre 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

07A00024

DECRETO 27 dicembre 2006.

Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia, per l'anno 2007.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (già U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;

Considerato che le tariffe per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Venezia sono in scadenza;

Ritenuto opportuno riferirsi al tasso di inflazione registrato lo scorso mese di novembre;

Determina

come segue i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia, a valere dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 15,20;

2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard: € 22.12;

3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

50% per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo;

30% per lavoro notturno in turni avvicendati;

30% per lavoro svolto di sabato;

50% per lavoro festivo;

100% per lavoro svolto dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo a Natale, Capodanno, Pasqua e 1° maggio.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori, tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota/uomo aumentata del 10%.

Venezia, 27 dicembre 2006

Il direttore provinciale: MONACO

07A00134

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 novembre 2006.

Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992, che stabilisce l'assoggettamento annuale alla certificazione del bilancio delle società cooperative e dei loro consorzi che si trovino nelle condizioni ivi contemplate, così come innovate dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 220 del 2002;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/2002 gli enti cooperativi possono aderire ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro dello sviluppo economico nonché a quelle riconosciute in base a leggi emanate dalle regioni a statuto speciale;

Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88, istitutivo del registro dei revisori contabili;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2002, che definisce la relazione di certificazione atto complementare della vigilanza;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993 con il quale è stato adottato lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992;

Visto l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 220 del 2002, che prevede venga definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico lo schema di convenzione di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992;

Preso atto dell'invito dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 30 marzo 1995 con il quale si segnala l'opportunità di definire criteri chiari e non discriminatori per l'ammissione delle società di revisione alla convenzione con le associazioni delle società cooperative;

Ritenuto necessario provvedere a definire lo schema di convenzione in relazione a quanto disposto dal citato art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 220/2002, individuando criteri e modalità per le società di revisione, anche ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco previsto dal citato art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992;

Decreta:

Art. 1.

Elenco società di revisione

Gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio da parte di una delle società di revisione iscritta nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le società di revisione devono presentare apposita domanda, allegando idonea documentazione a dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992;

b) esperienza, nell'ultimo quinquennio, nell'attività di certificazione di bilancio, ovvero di revisione o controllo contabile in almeno dieci enti cooperativi.

Per gli enti cooperativi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, sono fatte salve le relative competenze in materia.

Art. 2.

Convenzioni con le associazioni nazionali

Gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni riconosciute, che hanno l'obbligo di certificare il bilancio, devono avvalersi di una delle società di revisione convenzionate con l'associazione cui aderiscono.

A tale scopo, è definito lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Durata e modalità degli incarichi

Gli enti cooperativi possono avvalersi, per la certificazione del bilancio, della stessa società di revisione per un periodo massimo non superiore a sei anni consecutivi.

La società di revisione incaricata della certificazione di bilancio non può svolgere per il medesimo ente cooperativo attività di consulenza diretta o indiretta a qualsiasi titolo, fatto salvo l'eventuale incarico di cui all'art. 2409-*bis* del codice civile.

Art. 4.

Criteri per la stipula delle convenzioni

Le associazioni nazionali devono stipulare la convenzione con le società di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto e che dispongano di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell'attività.

Le associazioni nazionali devono stipulare la convenzione con almeno una società di revisione ogni trenta cooperative aderenti obbligate alla certificazione del bilancio e, comunque, con non meno di tre società di revisione.

Almeno il cinquanta per cento delle società di revisione convenzionate con ciascuna associazione nazionale deve disporre di unità operative, in almeno due regioni del territorio nazionale, di cui una nel Mezzogiorno.

Ogni società di revisione può ricevere incarichi da più associazioni nazionali e, altresì, presentare domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 5.

Adempimenti delle associazioni e delle società di revisione

Le associazioni nazionali trasmettono al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle modalità operative adottate, seguendo criteri di trasparenza ed imparzialità, per l'individuazione delle società di revisione convenzionate, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto.

Le associazioni nazionali inviano al Ministero copia della relazione di certificazione, qualora contenga rilievi o osservazioni da parte della società di revisione.

Il Ministero e le associazioni possono accedere alla documentazione relativa alla certificazione di bilancio ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi.

Art. 6.

Sanzioni

Gli enti cooperativi che pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002, non si sottopongano alla certificazione annuale da parte di una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, ovvero convenzionata con l'associazione cui aderiscono, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, incorrono nella sanzione prevista dal comma 3 del citato art. 11 del decreto legislativo n. 220/2002.

Art. 7.

Decorrenza e disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Le società di revisione già iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992, sono tenute a presentare una nuova domanda di iscrizione, allegando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto, entro e non oltre il 30 giugno 2007.

Le convenzioni vigenti alla data del presente decreto restano in vigore fino alla data della scadenza e comunque non oltre i termini previsti per la certificazione del bilancio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 308

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO
AL DECRETO MINISTERIALE 16 NOVEMBRE 2006

Convenzione
ai sensi dell'art 11, comma 4, del decreto legislativo n. 220/2002

TRA

la .... con sede in ....
via .... rappresentata dal Presidente ....

E

la società di revisione ...., con sede in .... ,
rappresentata dal Presidente .... ,

PREMESSO

che la .... è associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2002;

che l'art. 15 della legge n 59/1992, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220/2002, nel quadro della vigilanza esercitata nei confronti degli enti cooperativi stabilisce l'obbligo di certificazione di bilancio per tutte le cooperative che possiedano uno dei seguenti requisiti:

a) valore della produzione superiore a € 60.000.000;

b) partecipazioni di controllo in società per azioni;

c) prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a € 2.000.000;

d) riserve indivisibili superiori a € 4.000.000;

che è stato fatto obbligo per le cooperative aderenti di utilizzare le società di revisione convenzionate con la (nome dell'associazione cooperativa);

che la legge n 59/1992, e successive modificazioni, dispone che le società di revisione siano iscritte al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88/1992;

che la società di revisione .... risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal decreto ministeriale .... per l'esercizio della certificazione.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Principi di revisione.

La società di revisione .... attuerà i suoi interventi presso le cooperative allo scopo di emettere un giudizio sulla correttezza del bilancio e delle sue note illustrative e sulla rispondenza a corretti principi contabili.

In particolare, la società di revisione deve fare riferimento ai principi di revisione previsti dagli ordini professionali necessari per esprimere un giudizio professionale sul bilancio.

2. Relazione della società di revisione.

La relazione di revisione deve essere redatta secondo quanto previsto dai principi di revisione emessi dagli ordini professionale, integrati dalle comunicazioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) inerenti la revisione contabile.

La relazione deve altresì indicare:

a) se sono state di fatto osservate le disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione;

b) se sono state rispettate in particolare le disposizioni di legge e di statuto relative agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge n. 59/1992;

c) l'avvenuta verifica di quanto dichiarato dagli amministratori ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

La relazione deve essere indirizzata alla cooperativa ed alla (nome dell'associazione cooperativa).

3. Collaborazione nell'attività di vigilanza.

Alla società di revisione .... , a cui compete il rispetto dei principi e delle norme deontologiche della revisione contabile, è fatto obbligo di prestare tutta la collaborazione necessaria alla .... fine di favorire l'attività di vigilanza che compete a quest'ultima, in base alle disposizioni normative vigenti.

La società di revisione .... dovrà trasmettere copia delle lettere di proposta e conferimento dell'incarico e delle relazioni alla (nome dell'associazione cooperativa).

Le carte di lavoro, di proprietà della società di revisione .... dovranno essere rese disponibili alla ....

4. Conferimento degli incarichi.

Gli incarichi dovranno essere conferiti dalla assemblea dei soci.

Gli incarichi non potranno superare la durata di un triennio; ogni società di revisione non potrà accettare dalla stessa cooperativa più incarichi consecutivi che superino la durata complessiva di sei anni.

5. Tariffe e costi della certificazione.

La società di revisione .... si impegna ad effettuare i propri interventi alle tariffe professionali indicate nel regolamento attuativo della presente convenzione sottoscritto tra la .... e la società di revisione ....

6. Pubblicità.

La (nome dell'associazione cooperativa), al fine del migliore espletamento del servizio certificazione del bilancio delle cooperative, si impegna:

a) ad informare tutte le società cooperative, obbligate alla certificazione di bilancio ai sensi della legge n. 59/1992, circa la stipula della presente convenzione con la società di revisione .... ;

b) a verificare affinché le cooperative nel rispetto delle norme di legge si avvalgano esclusivamente delle società di revisione convenzionate con la (nome dell'associazione cooperativa);

c) ad informare le cooperative degli obblighi cui sono soggette.

Più precisamente:

1) conferire tempestivamente ad una delle società convenzionate l'incarico di certificazione di bilancio, al fine di consentire alla stessa una corretta applicazione delle procedure di revisione;

2) fornire i documenti di bilancio completi di tutti gli allegati e l'ulteriore documentazione richiesta dalla società di revisione entro la data stabilita;

3) fornire la collaborazione del proprio personale amministrativo e l'assistenza necessaria ai preposti della società di revisione;

4) comunicare tempestivamente le particolari modifiche incidenti significativamente sull'attività di certificazione;

5) rispettare le condizioni previste nell'atto di conferimento e di accettazione dell'incarico.

7. Revoca.

È fatto divieto alla società di revisione .... proporre od accettare servizi diversi dalla certificazione di bilancio direttamente o indirettamente fatto salvo l'eventuale incarico di cui all'art. 2409-*bis* del codice civile. Il mancato rispetto di tale disposizione sarà causa di recesso unilaterale della convenzione tra la (nome dell'associazione cooperativa) e la società di revisione ....

Il mancato rispetto delle norme di comportamento previste dal presente accordo, comporta la revoca del mandato ad effettuare la certificazione dei bilanci delle cooperative aderenti alla (nome dell'associazione cooperativa).

8. Regolamento attuativo.

La presente convenzione è integrata da un regolamento attuativo che definisce le modalità operative e attuative di quanto previsto dai punti 3, 4 e 5. Il regolamento deve essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico.

9. Durata.

La presente convenzione ha durata triennale, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi tramite raccomandata con r.r. – entro il .... di ogni anno.

La presente convenzione decorre dal ....

10. Clausola compromissoria.

Ogni controversia relativa alla applicazione della presente convenzione sarà demandata ad un collegio arbitrale irrituale composto di tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo, in mancanza, dal direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico.

......................, lì

07A00137

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 6 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 6 dicembre 2006, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. UP BR/0001828/06 del 1º dicembre 2006, e confermata a mezzo fax con nota del 7 dicembre 2006.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. n. 6166/2006 Protinfo del 1º dicembre 2006, ha proposto l'emissione del pertinente provvedimento accertativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 dicembre 2006

Il direttore regionale: ORSI

07A00128

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 7 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso al pubblico il giorno 7 dicembre 2006 dalle ore 8 alle ore 12,30.

La circostanza è stata comunicata dal direttore reggente del medesimo ufficio con nota prot. DIP. 1/1623 del 4 dicembre 2006, e confermata con nota prot. DIP. 1/1652 dell'11 dicembre 2006.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, con nota prot. n. 8811/2006 Div. Gab. del 6 dicembre 2006, ha autorizzato la chiusura dell'ufficio nel giorno 7 dicembre 2006 dalle 8 alle 12,30.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 dicembre 2006

Il direttore regionale: ORSI

07A00129

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma nel giorno 7 dicembre 2006.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha comunicato a questa direzione regionale che il giorno 7 dicembre 2006, a causa di una manutenzione straordinaria del sistema informatico, non è stato possibile effettuare operazioni rientranti nello sportello telematico.

La Procura della Repubblica, con nota prot. n. 5603/2006, ne da notizia a questa direzione regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 21 dicembre 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A00083

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 7 dicembre 2006, intera giornata per manutenzione straordinaria del sistema.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 28 dicembre 2006

Il direttore regionale: MICELI

07A00077

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia, il giorno 7 dicembre 2006, intera giornata per manutenzione straordinaria del sistema.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 28 dicembre 2006

Il direttore regionale: MICELI

07A00078

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, il giorno 7 dicembre 2006, intera giornata per manutenzione straordinaria del sistema.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funziona-

mento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 28 dicembre 2006

Il direttore regionale: MICELI

07A00079

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, il giorno 7 dicembre 2006, intera giornata per manutenzione straordinaria del sistema.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 28 dicembre 2006

Il direttore regionale: MICELI

07A00080

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, il giorno 7 dicembre 2006, intera giornata per manutenzione straordinaria del sistema.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 28 dicembre 2006

Il direttore regionale: MICELI

07A00081

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 7 dicembre 2006, intera giornata per manutenzione straordinaria del sistema.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 28 dicembre 2006

Il direttore regionale: MICELI

07A00082

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005.

A seguito dell'emanazione della legge 9 gennaio 2006, n. 16, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 2006, n. 20 S.O. che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del Trattato sunnominato in data 21 marzo 2006.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'Atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale in data 1º gennaio 2007.

07A00139

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9307-XV.J(3990) del 28 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «YHR50108D (d.f.: YHR50108D PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 10,30) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14803-XV.J(4098) del 12 dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «testa di servizio per siluro pesante caricato con PBXN-111» (specifica RI 4820047) è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0221, 1.1D.

Tale prodotto è destinato ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13116-XV.J(4073) BIS del 12 dicembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: «bomba antisom MS 500 P/N V36122.00» e «corpo bomba MS 500 caricato P/N V36089.00» sono riconosciuti, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0034, 1.1D.

Tali prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/PAS-8073-XVJ/2/21 2005 CE (4) del 3 agosto 2006, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.03.0076	Electric Detonator DFC-10		
16/12/2003	0456	1.4 S	III

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.p.A. con sede in Parma ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «Ineris, Verneuil en Halatte F-60550 - Francia» su richiesta della società «Petro-Explo Incorporated, 7650 U.S. Hwy, 287 Arlington, Texas 76001 - U.S.A.». Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso «Orica Brasil Ltda, Avenida Industria Quimica Mantiqueira, Lorena SP - Brasile».

Con decreto ministeriale 557/PAS.4658-XVJ/3/9 2006 CE (47) del 27 novembre 2006, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
ENB/P/013A/00 VERS.1	POLVERE SENZA FUMO A DOPPIA BASE HODGDON H110		
25/04/2000	0161	1.3C	II
ENB/P/13A/00 VERS.1	POLVERE SENZA FUMO A DOPPIA BASE HODGDON HS 6		
25/04/2000	0161	1.3C	II
ENB/P/013A/00 VERS.1	POLVERE SENZA FUMO A DOPPIA BASE HODGDON HP 38		
25/04/2000	0161	1.3C	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Diamant S.A.A. con sede in Forlì ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «HSE, Buxton, Derbyshire - Gran Bretagna» su richiesta della società «Hodgdon Powder Co., Cheshire, SK11 6SG - Gran Bretagna». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso «Primex Technologies Inc., Shawnee Mission, Kansas 66202 - Stati Uniti d'America».

Con decreto ministeriale 557/PAS.4778-XVJ/2/12 2006 CE (53) del 27 novembre 2006, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.01.0042	booster BOOSTER RECEPTOR TCF NONA H432465		
17/12/2001	0367	1.4S	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.p.A. con sede in Parma ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «Ineris, Verneuil en Halatte - Francia» su richiesta della società «Etudes es Productions Schlumberger (EPS), 92140 Clamart - Francia». Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso «Schlumberger Technology Corporation (STC), Texas 77478 - Stati Uniti d'America».

Con decreto ministeriale 557/PAS.4914-XVJ/6/17 2006 CE (52) del 27 novembre 2006, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.97.0142	ACCENDITORE ELETTRICO AD ALTA TEMPERATURA P 276570		
02/06/1977	0454	1.4S	II
0080.EXP.97.0131	CARTUCCIA PLASTISOL 9 GR P 042256		
02/06/1997	0323	1.4S	II
0080.EXP.97.0132	CARTUCCIA PLASTISOL 12 GR P 044345		
18/03/2006	0323	1.4S	II
0080.EXP.97.0133	CARTUCCIA PLASTISOL 10 GR P 102206		
18/03/2006	0323	1.4S	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.p.A. con sede in Parma ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «Ineris, Verneuil en Halatte - Francia» su richiesta della società «Etudes et Productions Schlumberger (EPS), 92140 Clamart - Francia». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso «Manurhin Defense, Cusset Cedex - Francia.

Con decreto ministeriale 557/PAS.7123-XVJ/6/15 2005 CE (8) del 27 novembre 2006, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.exp.02.0114		Euranfo 77		
	16/12/2002	0082	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede in Domusnovas (Cagliari) - località Matt'e' Conti ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «Ineris, Verneuil-en-Halatte - Francia» su richiesta della società «S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A., Ghedi (Brescia) - Italia». Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso «Società Esplosivi Industriali S.p.A. Dosmunovas» Cagliari (Italia) ed «Esplodenti Sabino S.r.l., Casalbordino Stazione» (Chieti) - (Italia).

Con decreto ministeriale 557/PAS.10637.XVJ/3/43 2006 CE (60) del 27 novembre 2006, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.0566/98		PVK 85/15 NG/NC		
	05/12/2001	0081	1.1.D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Simmel Difesa S.p.A. con sede in Roma ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «BAM, D-12205 Berlino - Germania» su richiesta della società «Wasagchemie Sythen GmbH, 45721 Haltern - Germania». Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso «Wasagchemie Sythem GmbH, 45721 Haltern - Germania».

Con decreto ministeriale 557/PAS.12284-XVJ/3/17 2006 CE (55) del 27 novembre 2006, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
ENB/P/006/03 VERS.3		HODGDON PYRODEX P		
	04/04/2003	0499	1.3C	I^
ENB/P/OO6/03 VERS.3		HODGDON PYRODEX RS		
	04/04/2003	0499	1.3C	I^
ENB/P/006/03 VERS.3		HODGDON TRIPLE SEVEN FFFG		
	04/04/2003	0499	1.3C	I^
ENB/P/006/03 VERS.3		HODGDON TRIPLE SEVEN FFG		
	04/04/2003	0499	1.3C	I^
ENB/P/006/03 VERS.3		HODGDON PYRODEX SELECT		
	04/04/2003	0499	1.3C	I^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Diamant S.a.s. con sede in Forlì ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «HSE, Buxton, Derbyshire - Gran Bretagna» su richiesta della società «Hodgdon Powder Co., Macclesfield, Cheshire - Gran Bretagna». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso «Hodgdon Powder Company Inc., Shawnee Mission, Kansas - Stati Uniti d'America».

Con decreto ministeriale 557/PAS.15977-XVJ/2/40 2006 CE (22) del 27 novembre 2006, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.00.0027		Booster BOOSTER, HP3-A H524273		
	07/01/2000	0384	1.4 S	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.p.A. con sede

in Parma ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «Ineris, Verneuil-en-Halatte - Francia» su richiesta della società «Etudes et Productions Schlumberger (EPS), 26, rue de la Cave'e - 92140 Clamart - Francia». Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso «Schlumberger Technology Corporation (STC), 110 Schlumberger Drive - Sugar Land - Texas - U.S.A.».

Con decreto ministeriale 557/PAS.16540-XVJ/6/55 2006 CE (39) del 27 novembre 2006, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.02.0076		GEOSTAK GALLERIA		
	11/14/2002	0082	1.1D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Vano Sud S.r.l. con sede in Provincia ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo notificato «Ineris, Verneuil en Halatte - Francia» su richiesta della società «Vano Sud S.r.l., Verneuil en Halatte - Francia». Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso «Vano Sud S.r.l., San Vittore nel Lazio loc. Radicosa - Italia».

07A00130

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 dicembre 2006

Dollaro USA	1,3170
Yen	156,93
Lira cipriota	0,5782
Corona ceca	27,485
Corona danese	7,4560
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67150
Fiorino ungherese	251,77
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6972
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8310
Corona svedese	9,0404
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	34,435
Franco svizzero	1,6069
Corona islandese	93,13
Corona norvegese	8,2380
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3504
Nuovo leu romeno	3,3835
Rublo russo	34,6800
Nuova lira turca	1,8640
Dollaro australiano	1,6691
Dollaro canadese	1,5281
Yuan cinese	10,2793
Dollaro di Hong Kong	10,2409
Rupia indonesiana	11844,44
Won sudcoreano	1224,81
Ringgit malese	4,6490
Dollaro neozelandese	1,8725
Peso filippino	64,546
Dollaro di Singapore	2,0202
Baht tailandese	46,770
Rand sudafricano	9,2124

Cambi del giorno 2 gennaio 2007

Dollaro USA	1,3270
Yen	157,76
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5782
Corona ceca	27,525
Corona danese	7,4566
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67350
Fiorino ungherese	251,44
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6984
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8287
Nuovo leu romeno	3,3829
Corona svedese	9,0245
Corona slovacca	34,383
Franco svizzero	1,6104
Corona islandese	93,86
Corona norvegese	8,2080
Kuna croata	7,3625
Rublo russo	34,8760
Nuova lira turca	1,8758
Dollaro australiano	1,6694
Dollaro canadese	1,5452
Yuan cinese	10,3574
Dollaro di Hong Kong	10,3273
Rupia indonesiana	11926,41
Won sudcoreano	1228,34
Ringgit malese	4,6843
Dollaro neozelandese	1,8760
Peso filippino	64,890
Dollaro di Singapore	2,0308
Baht tailandese	47,462
Rand sudafricano	9,2299

Cambi del giorno 3 gennaio 2007

Dollaro USA	1,3231
Yen	157,76
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5782
Corona ceca	27,455
Corona danese	7,4552
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67470
Fiorino ungherese	251,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6982
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8270
Nuovo leu romeno	3,3583
Corona svedese	9,0190

Corona slovacca	34,321
Franco svizzero	1,6132
Corona islandese	92,31
Corona norvegese	8,2385
Kuna croata	7,3700
Rublo russo	34,8070
Nuova lira turca	1,8620
Dollaro australiano	1,6645
Dollaro canadese	1,5457
Yuan cinese	10,3269
Dollaro di Hong Kong	10,3022
Rupia indonesiana	11868,21
Won sudcoreano	1225,26
Ringgit malese	4,6474
Dollaro neozelandese	1,8773
Peso filippino	64,700
Dollaro di Singapore	2,0270
Baht tailandese	47,043
Rand sudafricano	9,1700

Cambi del giorno 4 gennaio 2007

Dollaro USA	1,3106
Yen	156,11
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5783
Corona ceca	27,605
Corona danese	7,4531
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67390
Fiorino ungherese	252,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8521
Nuovo leu romeno	3,3733
Corona svedese	9,0696
Corona slovacca	34,400
Franco svizzero	1,6132
Corona islandese	91,89
Corona norvegese	8,2730
Kuna croata	7,3595
Rublo russo	34,5580
Nuova lira turca	1,8580
Dollaro australiano	1,6681
Dollaro canadese	1,5390
Yuan cinese	10,2345
Dollaro di Hong Kong	10,2081
Rupia indonesiana	11808,51
Won sudcoreano	1220,63
Ringgit malese	4,6153
Dollaro neozelandese	1,8753
Peso filippino	63,990
Dollaro di Singapore	2,0137
Baht tailandese	46,625
Rand sudafricano	9,2244

Cambi del giorno 5 gennaio 2007

Dollaro USA	1,3084
Yen	154,55
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5783
Corona ceca	27,635
Corona danese	7,4532
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67470
Fiorino ungherese	253,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6979
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8731
Nuovo leu romeno	3,3877
Corona svedese	9,0726
Corona slovacca	34,425
Franco svizzero	1,6097
Corona islandese	92,14
Corona norvegese	8,2830
Kuna croata	7,3710
Rublo russo	34,5230
Nuova lira turca	1,8762
Dollaro australiano	1,6697
Dollaro canadese	1,5374
Yuan cinese	10,2117
Dollaro di Hong Kong	10,1914
Rupia indonesiana	11791,96
Won sudcoreano	1222,57
Ringgit malese	4,5958
Dollaro neozelandese	1,8885
Peso filippino	63,915
Dollaro di Singapore	2,0084
Baht tailandese	46,841
Rand sudafricano	9,3518

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 07A00176 a 07A00180

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam PRC»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1440 del 19 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALPRAZOLAM PRC nella forma e confezione «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20.

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno), Italia, codice fiscale 03639450653.

Confezione: «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 035855042 (in base 10) 1266Q2 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: MPF bv, 8465 Oudehaske (Olanda), Appelhoff 13 (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: alprazolam 750 microgrammi;

eccipienti: glicole propilenico 700 mg; alcool etilico 130 mg; saccarina sodica 7,5 mg; aroma amarena 75 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Alprazolam PRC» è indicato nel trattamento dell'ansia. AISI è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.IC. n. 035855042 - «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 035855042 - «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12105

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dilomont»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1441 del 19 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DILOMONT, nella forma e confezione: «3% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione 50 g.

Titolare A.I.C.: Monteresearch S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Vittorio Veneto, 4 - 20124 Milano, Italia, codice fiscale 12305360153.

Confezione: «3 % schiuma cutanea» contenitore sotto pressione 50 g - A.I.C. n. 036786010 (in base 10) 132MUU (in base 32).

Forma farmaceutica: schiuma cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Aerosol Service Italiana S.r.l. - Valmadrera (Lecco), Italia, via del Maglio, 6 (tutte le fasi, eccetto controllo microbiologico); Biolab S.p.a. - 20090 Vimodrone (Milano), Italia, via Bruno Buozzi, 2 (controllo microbiologico).

Composizione: 100 grammi di schiuma cutanea contengono:

principio attivo: diclofenac 3 g;

eccipienti: Sodio idrossido 0,405 g; macrogolgliceridi caprilocaprici 10 g; lecitina di soia idrogenata 0,3 g; polisorbato 80 2 g; alcool benzilico 0,5 g; potassio sorbato 0,1 g; alfa tocoferile acetato 0,1 g; profumazione menta-eucaliptolo 1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Ogni contenitore sotto pressione (50 g) contiene: 47,5 g di soluzione e 2,5 g di propellente (isobutano; N-butano; propano).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.I.C. n. 036786010 - «3% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione 50 g; classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036786010 - «3 % schiuma cutanea» contenitore sotto pressione 50 g. SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12104

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam N&P»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1442 del 19 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALPRAZOLAM N&P nella forma e confezione «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: N&P S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno), Italia, codice fiscale 03639470651.

Confezione: «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 035856044 (in base 10) 1267PD (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: MPF bv, 8465 Oudehaske (Olanda), Appelhoff 13 (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: alprazolam 750 microgrammi;

Eccipienti: glicole propilenico 700 mg; alcool etilico 130 mg; saccarina sodica 7,5 mg; aroma amarena 75 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Alprazolam N&P» è indicato nel trattamento dell'ansia. AISI è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.I.C. n. 035856044 - «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 035856044 - «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12103

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aisi»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1443 del 19 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AISI nella forma e confezione «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viadella Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) Italia, codice fiscale 03696500655.

Confezione: «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 035857046 (in base 10) 1268NQ (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: MPF bv, 8465 Oudehaske (Olanda), Appelhoff 13 (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: alprazolam 750 microgrammi;

eccipienti: glicole propilenico 700 mg; alcool etilico 130 mg; saccarina sodica 7,5 mg; aroma amarena 75 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Aisi» è indicato nel trattamento dell'ansia. «Aisi» è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.I.C. n. 035857046 - «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 035857046 - «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lederfolin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1439 del 19 dicembre 2006

Medicinale: LEDERFOLIN.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina) - codice fiscale 00130300874.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 024659183 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino

varia in:

A.I.C. n. 024659183 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12106

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-008) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00